



RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE RETTE DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA

(art. 56 ter del Regolamento Unitario)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA RIUNIONE DEL 05/04/2023

Rimborso delle spese sostenute per le rette di asili nido e scuole dell'infanzia

(art. 56 ter del Regolamento Unitario)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5/4/2023)

Art. 1 - Oggetto

Al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell'attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato Euro 2.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affidamento temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l'anno educativo dal 01/09/2022 al 31/07/2023 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia.

Art. 2 - Modalità di calcolo

Il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata ai sensi del successivo art. 4, fino a un importo massimo di € 1.000,00 per ogni figlio. L'istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a € 200,00.

Nel caso in cui la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

Quantificato l'ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento di Euro 2.000.000 l'importo del rimborso definito ai sensi dei precedenti commi sarà riconosciuto nella misura percentuale pari al rapporto "*€ 2.000.000/ammontare complessivo relativo alle domande accolte*".

Art. 3 – Beneficiari

Iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2021 (modello redditi 2022) un reddito professionale fino a € 30.000,00. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.

L'erogazione è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del Regolamento Unitario.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione

La domanda, **a pena di inammissibilità**, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio *online* DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, **dal 01 agosto 2023 al 31 ottobre 2023**. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

All'interno del servizio online DAS sono previste delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito ad informazioni relative al minore, all'altro genitore e ai contributi eventualmente erogati per le spese oggetto del rimborso.

Alla domanda deve essere allegata, **a pena di inammissibilità**, la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- in caso di minori in affidamento temporaneo e/o pre-adottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell'affido e l'indicazione degli estremi dell'autorità minorile che ha dato inizio alla procedura;
- ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l'indicazione dell'asilo nido/scuola dell'infanzia, che dovranno:
 - a) riportare l'indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell'altro genitore, purché rechina anche il nominativo del figlio;
 - b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all'art. 1 per l'anno educativo dal 1/9/2022 al 31/7/2023. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l'attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall'asilo nido/scuola dell'infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.

Nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all'emissione o che rimandano a pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario, è necessario allegare anche la documentazione dimostrativa del pagamento stesso.

Art. 5 – Dichiarazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste nella domanda di rimborso, il dichiarante è escluso dalla partecipazione, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa.

Inoltre, colui il quale ha rilasciato una o più dichiarazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative che la Cassa adotterà nei due anni successivi all'assunzione dell'atto di esclusione.